



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE

Milano 15.5.2020

Il Presidente dr. Anna Cattaneo

Richiamata la normativa emergenziale volta a contrastare l'emergenza epidemiologica,

Viste le Linee guida del Presidente del Tribunale del 7.5.2020 che hanno riconosciuto alle singole sezioni un ambito sufficiente e congruo di discrezionalità al fine di rispondere alle peculiarità della materia trattata ed al fine di riavviare nella maniera più efficace la ripresa del lavoro ordinario,

Rilevato che con D.L. 28/2020 il legislatore ha prorogato al 31.7.2020 le limitazioni della attività giudiziaria impedendo così la possibilità di tenere udienza alla presenza delle parti anche per tutto il mese di luglio,

Ritenuto che la suddetta proroga rende necessario assumere decisioni in ordine alla possibilità di celebrare le udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto con modalità "virtuale" senza la comparizione delle parti al fine di non comprimere ulteriormente il diritto delle parti di addivenire ad una pronuncia sullo *status* ed alla regolamentazione delle condizioni della separazione e del divorzio,

Rilevato che in tal senso sono giunte varie istanze dall'avvocatura,

Ritenuto che tale soluzione consente di coniugare il diritto alla salute delle parti e l'interesse pubblico al contenimento della epidemia con le esigenze di tutela della famiglia,

Viste le Linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19 del CNF,

Ritenuto che, alla luce delle suddette considerazioni, la presenza delle parti alla udienza, in questa particolare fase emergenziale, non sia condizione assolutamente necessaria e possa essere sostituita da una dichiarazione dalle stesse sottoscritta, Vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del 12.5.2020, Ritenuto che le modalità della udienza virtuale siano compatibili solo allorché le parti siano costituite con almeno un difensore,

DISPONE

Separazioni Consensuali

Quanto ai nuovi ricorsi per separazione consensuale, che devono essere depositati esclusivamente in via telematica, i difensori devono depositare a mezzo PCT, oltre al ricorso, la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso.

Quanto ai ricorsi già depositati per separazione consensuale, i difensori devono depositare, almeno 7 giorni prima della fissata udienza, a mezzo PCT dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso, o eventuali nuove condizioni successivamente concordate.

I difensori devono depositare a mezzo PCT, congiuntamente al ricorso o, quanto ai ricorsi già depositati, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle parti, anche il verbale dell'udienza ex art. 711 c.p.c. integralmente compilato e la bozza del decreto di omologa (inserendo in questa la data del verbale di udienza ed il nome delle parti), come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Milano.

Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter dell'art. 83 del D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020.

Il Presidente ed i Presidenti delegati provvederanno a fissare una data di udienza “virtuale” che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT e le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell’udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui sopra, alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

In caso di revoca di consenso rispetto alle condizioni depositate, il difensore dovrà, entro cinque giorni prima dall’udienza “virtuale” fissata, inviare a mezzo PCT dichiarazione di rinuncia.

Il Presidente f.f. assegnatario del fascicolo sottoscriverà il verbale della “udienza virtuale” ex art. 711 c.p.c. depositato dai difensori rimettendo la causa al Collegio per l’omologa.

Il Collegio pronuncerà il decreto di omologa che verrà comunicato dalla Cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei figli minori. In tale caso l’udienza conseguentemente fissata potrà avvenire con collegamento da remoto.

Divorzi su domanda congiunta

Quanto ai nuovi ricorsi per divorzio congiunto, che devono essere depositati esclusivamente in via telematica, i difensori devono depositare a mezzo a mezzo PCT, oltre al ricorso, la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all’udienza di cui all’art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni come da ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza.

Quanto ai ricorsi congiunti per divorzio già depositati, i difensori devono depositare, almeno 7 giorni prima della fissata udienza, a mezzo PCT la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni come da ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza.

I difensori inoltre dovranno depositare a mezzo PCT congiuntamente al ricorso o, quanto ai ricorsi già depositati, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle parti, anche il verbale della udienza virtuale di divorzio congiunto ex art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni integralmente compilato come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Milano e la bozza della sentenza di divorzio come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Milano.

Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter dell'art. 83 del D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020.

I Presidenti dei collegi provvederanno a fissare una data di udienza “virtuale” che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT e le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui sopra ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Il Presidente del collegio sottoscriverà il verbale di “udienza virtuale” ex art. 4 comma 16 Legge 898/70 depositato dai difensori rimettendo la causa al Collegio per la decisione,

Il Collegio pronuncerà sentenza che verrà comunicata dalla cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 e 16 L. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire con collegamento da remoto.

In via generale

Le schede Istat verranno compilate dai difensori (anche nello spazio dedicato all'Ufficio giudiziario) ed allegate a mezzo PCT al ricorso introduttivo o al successivo atto contenente la dichiarazione sottoscritta dalle parti se il ricorso è già stato depositato. Si invitano i difensori ad indicare sul margine della prima pagina della scheda ISTAT la data della udienza ed il nome del Presidente f.f. o del giudice relatore.

Il Consiglio dell'Ordine ha dichiarato di aver riattivato il personale per consentire il servizio, già in funzione da tempo, di scannerizzazione dei decreti di omologa e delle sentenze di divorzio congiunto al fine di consentirne l'inserimento in SICID e di abilitare i difensori ad estrarne copia conforme, fatte salve le determinazioni del dirigente amministrativo sulla allocazione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio dell'Ordine. Il suddetto personale provvederà anche a stampare le schede Istat.

Verrà richiesta al Consiglio dell'Ordine la pubblicazione sul sito dello stesso del presente provvedimento e dei modelli come sotto allegati.

Saranno pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine i modelli delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti di rinuncia alla comparizione alla udienza ex art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso per le separazioni consensuali, ed i modelli delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 Legge 898/70, di

conferma delle volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza per il divorzio congiunto.

Si allegano:

- 1) modello verbale art. 711 c.p.c. con figli minori
- 2) modello verbale art. 711 c.p.c. senza figli minori
- 3) modello verbale udienza camerale di divorzio ex art. 4 comma 16 Legge 898/70
- 4) modello bozza di sentenza di divorzio congiunto con figli minori
- 5) modello bozza di sentenza di divorzio congiunto senza figli minori